



IX LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE DEL VENETO · GIUNTA REGIONALE
ATTO DA REGISTRARSI IN CASO D'USO



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO
INSERITO NEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

- Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 134 del 3 dicembre 2013 e n. 27 del 29 aprile 2014;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 10 giugno 2014;

si conviene quanto segue.

0. PREMESSA

In sede di prima applicazione della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, "autonomia del Consiglio regionale" (in seguito, lr 53/2012), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 15, della L.R. 53/2012 medesima, tra Giunta Regionale e Consiglio Regionale è stipulata la presente intesa per la disciplina della gestione amministrativa e giuridica del personale del Consiglio Regionale, al fine di assicurare unità e omogeneità nella gestione del personale della Regione del Veneto – sia che esso appartenga al ruolo della Giunta o al ruolo del Consiglio – nonché di evitare la duplicazione di strutture e il conseguente incremento di costi dell'Amministrazione regionale.

1. STRUTTURE COMPETENTI

- 1.1 Ai fini della gestione delle risorse umane del Consiglio Regionale, i rapporti tra Giunta e Consiglio sono tenuti dalla struttura di Giunta competente in materia di personale (in seguito denominata struttura di Giunta) e dal servizio consiliare competente in materia di personale (in seguito servizio consiliare), con il coordinamento della Segreteria Generale della Programmazione e della Segreteria Generale del Consiglio.
- 1.2 Nessun rapporto dovrà essere intrattenuto direttamente tra le strutture del Consiglio e la struttura di Giunta.

2. RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

- 2.1 Tutte le determinazioni, le regolamentazioni e gli atti concernenti l'organizzazione, la gestione amministrativa del personale e la disciplina dei rapporti di lavoro, sia sotto il profilo giuridico che economico, concernenti le risorse umane del Consiglio sono assunte sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Ufficio di Presidenza, del Segretario Generale e del dirigente del servizio consiliare, secondo le rispettive competenze, come disciplinate dalla L.R. 53/2012.
- 2.2 La struttura di Giunta opererà secondo le indicazioni che autonomamente stabilirà il Consiglio, senza assunzione di responsabilità alcuna nel merito delle singole fattispecie quali, principalmente, reclutamento di personale a qualsiasi titolo e risorse contrattuali.



CONSIGLIO REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

3. ORGANISMI COMUNI CONSIGLIO – GIUNTA

- 3.1 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta istituiscono in unico organismo con le funzioni dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'aerea della dirigenza di cui all'articolo 6 del CCNL Area Dirigenza del 22 febbraio 2012.
- 3.1.1 L'organismo di cui al § 3.1 è composto dal Segretario Generale del Consiglio e da due componenti nominati dalla Giunta, nonché dagli eventuali relativi supplenti.
- 3.1.2 L'organismo di cui al § 3.1 è presieduto dal Segretario Generale del Consiglio quando il procedimento riguarda dirigenti del Consiglio e dal componente individuato dalla Giunta quando il procedimento disciplinare riguarda dirigenti della Giunta Regionale.
- 3.2 L'Ufficio di Presidenza e la Giunta istituiscono un unico organismo con le funzioni del Comitato Unico di Garanzia di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3.3 La convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ocrad approvata dalla Giunta Regionale riguarda tutti i dipendenti della Regione del Veneto, compresi i dipendenti del ruolo del Consiglio Regionale.

4. SERVIZI EROGATI DALLA STRUTTURA DI GIUNTA IN CONTINUITA' CON LO STATO DI RUOLO ORGANICO UNICO ANTECEDENTE LA L.R. 53/2012

- 4.1 La struttura di Giunta cura tutti gli adempimenti in materia di gestione del personale inserito nel ruolo organico del Consiglio Regionale – in totale continuità con lo stato di ruolo organico unico antecedente la L.R. 53/2012 – nel rispetto delle responsabilità amministrative di cui al § 2 e con l'unica eccezione delle seguenti attività gestite in autonomia dal servizio consiliare:
- a) rilevazione delle presenze;
 - b) gestione del sistema di valutazione.
- Con riferimento al punto a) il servizio consiliare si impegna a ricercare, con la collaborazione delle strutture tecniche della Giunta, le più funzionali ed economiche soluzioni tecniche e gestionali per consentire l'afflusso in forma automatica alla banca dati utilizzata dalle strutture di Giunta dei dati e delle informazioni relative alle presenze/assenze del personale del Consiglio.
- 4.2 La struttura di Giunta e il servizio consiliare, per la gestione delle problematiche che richiedono la necessaria interlocuzione a livello tecnico tra le rispettive strutture, provvederanno alla formalizzazione di uno o più disciplinari tecnici dove verranno elencate e dettagliate tutte le fattispecie che emergeranno a seguito della distinzione delle due dotazioni organiche in parola, stabilendo le date di invio dei dati ai fini delle elaborazioni stipendiali.
- 4.3 Previo disciplinare tecnico sottoscritto dai responsabili del servizio consiliare e della struttura di Giunta competente il Consiglio potrà avvalersi del contratto di fornitura dei buoni pasto della Giunta.



IX LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE



5. GESTIONE DEL FASCICOLO PERSONALE

5.1 I fascicoli personali dei dipendenti inseriti nel ruolo del Consiglio relativi ai rapporti di lavoro sono conservati in originale dalla struttura di Giunta. Il servizio consiliare rilascerà, qualora necessario, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei dipendenti del consiglio a norma del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di assicurare continuità nelle certificazioni dei servizi anche ai fini pensionistici, il servizio consiliare avrà cura di inviare alla struttura di Giunta ogni provvedimento relativo alla posizione giuridica ed economica del proprio personale.

5.1.1 Il servizio consiliare è autorizzato ad effettuare la microfilmatura dei fascicoli di cui al § 5.1, presso la sede regionale ove sono conservati, con le modalità operative concordate con la struttura di Giunta.

6. ONERI

6.1 Gli oneri conseguenti al presente protocollo, con particolare riferimento a:

- eventuali modifiche del sistema informativo;
- implementazioni delle risorse umane necessarie;
- coperture assicurative inerenti il patrimonio regionale in uso al Consiglio e il personale in servizio presso il Consiglio

sono a carico del bilancio del Consiglio Regionale, previo accordo tra la struttura di Giunta e il servizio consiliare.

Venezia, 15 LUG. 2014

GIUNTA REGIONALE
Il Segretario Generale
della Programmazione
Tiziano Baggio

CONSIGLIO REGIONALE
Il Segretario Generale
Roberto Zanon

SEZIONE RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
Loriano Ceroni

